

MARIANNA GIUFFRIDA¹

La natura giuridica delle indicazioni geografiche e il ruolo dei gruppi nel rinnovato sistema di tutela

¹ Accademia dei Georgofili; Università degli Studi di Messina

Le suggestioni prodotte dalle relazioni di questa mattina e dall'introduzione alla tavola rotonda pomeridiana sono molteplici e stimolano ulteriori riflessioni e approfondimenti sulle figure e gli istituti disciplinati *ex novo* dal Reg. (UE) 2024/1143 (relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012). Riagganciandomi alle considerazioni svolte da Sonia Carmignani e basandomi essenzialmente sulle disposizioni del nuovo Regolamento, desideravo offrire una diversa chiave di lettura della natura giuridica delle indicazioni geografiche, tematica – com'è noto – assai controversa in dottrina tra coloro che amplificano i profili pubblicitari emergenti dalla relativa disciplina e quanti, invece, pongono l'attenzione sui numerosi aspetti privatistici, già presenti nella normativa previgente e consolidati nel Reg. (UE) 2024/1143.

Quest'ultimo qualifica espressamente le indicazioni geografiche come «un tipo di proprietà intellettuale» (cfr. 21° *Considerando*), del quale delinea le caratteristiche, precisando che trattasi di «diritto collettivo detenuto da tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare» (cfr. 18° *Considerando*). Il participio passato “detenuto” è il risultato della traduzione in italiano del participio passato del verbo inglese “to hold”, i cui sinonimi sono “to detain” e “to possess”. Tale considerazione induce a ritenere che al participio “detenuto” non possa essere attribuito il significato tecnico-giuridico riconducibile alla “detenzione” quale alternativa al “possesso” ma dagli effetti giuridici profondamente diversi. In altri termini, il legislatore europeo, già in quel *Considerando*, prende una chiara posizione sulla titolarità

del diritto collettivo precisando che esso viene riconosciuto a «tutti i produttori ammissibili di una zona designata che intendono rispettare un disciplinare».

Questa peculiare titolarità non contrasta con la natura di diritto di proprietà intellettuale (che ricomprende anche la proprietà industriale, di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) posto che all'interno della categoria vengono ricondotti istituti e figure assai diversi tra loro (dal diritto d'autore ai marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi-conduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali).

Ulteriore conferma di questa ricostruzione si trae dalla norma che disciplina il diritto di uso dell'indicazione geografica (art. 36, Reg. (UE) 2024/1143), opportunamente introdotta, per la prima volta, nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche. Essa, infatti, stabilisce che «Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente» (parag.1).

Appare opportuno ricordare, infatti, che i diritti collettivi sono quei diritti soggettivi (forniti di azione) che spettano al singolo in quanto membro di una collettività. Il singolo gode in proprio di questi diritti (gli è assicurata dalla legge una sfera di godimento propria, che è tutelata), ma solo in quanto membro di una collettività determinata. Titolare del diritto è la collettività che ne gode attraverso ciascun singolo membro¹.

Nel caso delle indicazioni geografiche la collettività è rappresentata dall'insieme dei produttori ammissibili della zona designata che accettano di osservare pedissequamente il disciplinare depositato in conformità alla normativa europea. Questa collettività è un soggetto privato che, come cercherò di chiarire, non si identifica con il gruppo dei produttori, sia esso riconosciuto o meno, e resta tale anche quando a registrare la denominazione sia stato un singolo produttore richiedente che, comunque, viene considerato "gruppo" dall'art. 9, a determinate condizioni². Difatti, il 3° comma dell'art. 36, stabilisce che «Nel caso in cui un'indicazione geografica corrisponda al nome

¹ V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, CEDAM, Padova 1983.

² Che devono essere tutte soddisfatte e sono: «a) tale produttore è l'unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione di un'indicazione geografica; b) la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà; e c) la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le indicazioni geografiche di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica».

della proprietà di un singolo produttore richiedente, o lo contenga, ciò non impedisce ad altri operatori di utilizzare l'indicazione geografica registrata a condizione che essa sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare»: gli «altri operatori» sono membri di quella collettività di produttori ammissibili che si attengono al disciplinare.

Il Reg. (UE) 2024/1143 riprende, modificandone però la formulazione, la definizione di «Gruppo» di cui all'art.45, Reg. (UE) n. 1151/2012 e mantiene, ampliandoli, i poteri che il citato articolo riconosceva a tale figura. A sua volta, l'art. 45 riprendeva, con modifiche e adattamenti, la definizione di «associazione di produttori» presente nei Regg. (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 510/2005. L'art. 5, Reg. (CEE) n. 1992/2081, definiva «associazioni» «qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare» e precisava che altre parti interessate possono far parte dell'associazione, rinviando così la nozione di «associazione» a quella di «organizzazione» che, però, non veniva fornita. L'art. 5, Reg. (CE) n. 510/2006, manteneva tale definizione, specificando solo che «Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera c)». L'art. 3, Reg. (UE) n. 1151/2012, apparentemente, ha sostituito l'«associazione» con il «gruppo» ma, in realtà, ha fatto rientrare dalla finestra la nozione che aveva fatto uscire dalla porta. Infatti, definiva «gruppo» «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto».

Chi ha tradotto in italiano il testo inglese dell'art. 32, Reg. (UE) 2024/1143, in cui viene definito «A producer group» «an association of producers», non avendo la forza (o il coraggio?) di scegliere tra «organizzazione» e «associazione» o, probabilmente, non volendo ingenerare confusione con la nuova figura delle «associazioni di gruppi», incapace di trovare sinonimi alternativi a quelli già presenti nella normativa previgente, definisce «gruppo di produttori» un «gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che (...) svolge compiti a norma del presente regolamento (...) è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta (...) è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri». Alessandra Di Lauro, questa mattina, sottolineava la volontà di legiferare meglio propria delle istituzioni dell'Unione, ossia di legiferare con intelligenza per produrre leggi migliori... non mi sembra che l'obiettivo sia stato raggiunto. Peraltro, nella definizione di gruppo sono stati lasciati i verbi coniugati al femminile, facendo così trasparire le vestigia del rimosso riferimento all'associazione. Quindi, la nozione di gruppo non viene esplicitata,

lasciando all'interprete il compito di provvedervi. Compito alquanto semplice, alla luce dell'evoluzione (o involuzione?) percorsa dalla normativa in esame. In altri termini, il gruppo non è altro che l'aggregazione di produttori, laddove il termine "produttori" – essendo scomparsa dal nuovo testo la formulazione più ampia che menzionava, accanto ai produttori, i trasformatori – deve intendersi comunque comprensivo anche dei trasformatori posto che l'art. 2, par. 1, lett. e), Reg. (UE) 2024/1143 definisce "fase di produzione" «qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato». Se, pertanto, la nozione lata di produzione scelta dal legislatore europeo – che sembra aver optato per la formulazione già presente nella disciplina delle indicazioni geografiche del settore vitivinicolo – include la trasformazione, quella di "produttori" deve necessariamente comprendere anche i trasformatori.

Da quanto finora osservato emerge chiaramente che non c'è necessariamente identità tra i soggetti richiedenti, identificati con i gruppi e con i gruppi riconosciuti, ed i soggetti titolari del diritto di uso. Probabilmente, l'identità potrebbe riscontrarsi nei primi periodi di utilizzo delle indicazioni geografiche, successivi alla registrazione ma è destinata a subire delle modifiche nel momento in cui nuovi produttori entrano nel mercato.

Come si evince, chiaramente, dal 42° *Considerando* e dagli artt. 32 e 33, Reg. (UE) 2024/1143, il legislatore dell'Unione affida al gruppo la rappresentanza dei produttori ammissibili, cioè della collettività titolare del diritto di proprietà intellettuale. Infatti, al gruppo non vengono riconosciuti diritti bensì affidati compiti³, per ovviare alla fisiologica debolezza che contraddistin-

³ L'art. 32, par. 4, infatti, dispone: «Un gruppo di produttori può svolgere in particolare i compiti seguenti: a) elaborare il disciplinare, chiedere la registrazione, la modifica e la cancellazione e sviluppare attività, anche sostenendo i propri membri con i propri sistemi di controllo per verificare e garantire il rispetto del disciplinare in questione; b) intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati, tra cui azioni legali e la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché prevenire o contrastare eventuali misure o pratiche di commercializzazione che pregiudichino o rischino di pregiudicare la reputazione o il valore dell'indicazione geografica in questione; c) rappresentare i suoi membri nelle reti attive nel campo della tutela della proprietà intellettuale e in relazione agli organismi responsabili della lotta alla contraffazione istituiti a livello dell'Unione o nazionale; d) concordare le pratiche sostenibili di cui all'articolo 7, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo, anche con disposizioni per verificare la conformità con tali pratiche e garantire ad esse un'adeguata pubblicità, in particolare in un sistema di informazione fornito dalla Commissione; e) intraprendere azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica, in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, tra cui: i) sviluppo, organizzazione e svolgimento di campagne collettive pubblicitarie e di marketing; ii) diffusione di attività di informazione e promozione tese a comunicare ai consumatori le caratteristiche del

gue i produttori di prodotti DOP e IGP i quali, come osservato nel 42° *Considerando*, sono per lo più piccole o medie imprese, tenute a fronteggiare la concorrenza di altri operatori lungo la filiera alimentare, rischiando di attuare forme di concorrenza sleale tra i produttori locali e quelli che operano su scala più ampia. Proprio in considerazione di questi elementi il legislatore europeo manifesta un chiaro *favor* per il gruppo di produttori riconosciuto al quale, se esistente, vengono demandate tutte le azioni specifiche a nome dei produttori, in particolare allo scopo di fornire ad esso gli strumenti adeguati per far valere meglio i diritti di proprietà intellettuale contro le pratiche sleali e svalorizzanti. Nel 42° *Considerando* il legislatore menziona, esplicitamente, il potere di rappresentanza di cui dovrebbero godere i gruppi di produttori riconosciuti⁴.

Nell'ambito di questo vastissimo potere è ricompreso, tra gli altri, il compito di elaborare il disciplinare, ossia di delineare la "carta d'identità estesa" del prodotto, fissando, in tal modo, per il futuro, le condizioni imprescindibili per ottenere il prodotto con le qualità che, fino a quel momento, la spontanea e diffusa adozione da parte dei produttori ha contribuito a rendere famoso e apprezzato da una utenza più o meno ampia.

Tali condizioni, è opportuno ricordarlo, sono suscettibili di essere modificate in ossequio all'innovazione e ad altre esigenze di varia natura delle quali si è tenuto conto nel sistema di tutela delle indicazioni geografiche sin dalla sua istituzione. Tuttavia, mentre l'art. 9, Reg. (CEE) n. 2081/92, attribuiva allo

prodotto designato da un'indicazione geografica, compreso lo sviluppo di servizi turistici nella pertinente zona geografica; iii) svolgimento di analisi concernenti la prestazione economica, sociale o ambientale della produzione e il profilo nutrizionale e organolettico del prodotto designato dall'indicazione geografica; iv) diffusione di informazioni sull'indicazione geografica, sul simbolo dell'Unione pertinente e sull'abbreviazione (DOP o IGP); e v) attività di consulenza, formazione e diffusione di orientamenti sulle migliori pratiche per i produttori attuali e futuri, anche per quanto riguarda le pratiche sostenibili, in particolare quelle di cui all'articolo 7, il progresso tecnico-scientifico, la digitalizzazione, la parità e l'integrazione di genere e la sensibilizzazione dei consumatori; f) lottare contro le violazioni e i sospetti usi fraudolenti sui mercati di prodotti designati da indicazioni geografiche non conformi al disciplinare, monitorando e verificando l'uso dell'indicazione geografica in tutto il mercato interno e sui mercati di paesi terzi in cui le indicazioni geografiche sono protette, anche su interfacce online, e, se necessario, anche informando le autorità incaricate dell'applicazione della legge mediante sistemi riservati ove disponibili; 34/76 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/ojIT> GU L del 23.4.2024 g) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure o pratiche commerciali che pregiudicano o rischiano di pregiudicare l'immagine e il valore dei rispettivi prodotti, compresi le pratiche commerciali che svalutano il prodotto e l'abbassamento dei prezzi».

⁴ Testualmente: «A tale riguardo, i gruppi di produttori riconosciuti dovrebbero poter rappresentare tutti i produttori dei prodotti designati dalle indicazioni geografiche in questione e agire per loro conto. Dovrebbe inoltre essere affidato loro lo svolgimento di determinati compiti specifici elencati nel presente regolamento, soprattutto perché l'effetto o la portata di tali compiti interessano tutti i suddetti produttori».

Stato membro interessato il potere di chiedere una modifica del disciplinare, in particolare in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, ossia in considerazione dell'innovazione, o per una nuova delimitazione geografica, a partire dal Reg. (CE) 2006/510 tale potere è stato riconosciuto in capo alle aggregazioni di produttori e trasformatori (associazioni, prima, gruppi, dopo), a conferma dell'impronta decisamente privatistica impressa dal legislatore europeo all'intero sistema di tutela delle indicazioni geografiche. Il controllo della sussistenza delle condizioni per procedere alla modifica, rimesso allo Stato (nel caso di modifiche ordinarie) o alla Commissione (nel caso di modifiche dell'Unione) non vale a conferire all'intero sistema di tutela la natura pubblicistica. Piuttosto, esso trova ampia giustificazione nella volontà di garantire l'opportunità (in caso di modifiche temporanee) o la necessità (in caso di modifiche definitive) della modifica, nel rispetto dei diritti privatistici di proprietà intellettuale, attuali e futuri, che a quell'indicazione geografica sono collegati. Si pensi a ciò che avviene in caso di richiesta di cambio di nome delle persone fisiche.

La cancellazione della registrazione, poi, disposta dalla Commissione con atti di esecuzione, può avvenire o su iniziativa di terzi, inclusa la stessa Commissione, o su richiesta di un gruppo di produttori. Però, nel primo caso, la richiesta deve essere debitamente motivata e deve ricorrere almeno una di queste condizioni: a) qualora non possa più essere garantito il rispetto dei requisiti stabiliti dal disciplinare; b) qualora non sia stato immesso in commercio alcun prodotto che benefici di tale indicazione geografica almeno nei precedenti sette anni consecutivi. Nel secondo, invece, non sono previste condizioni né viene ribadito l'obbligo della motivazione. Peraltro, la condizione, sopra ricordata, della totale assenza di immissione in commercio del prodotto che benefici di tale indicazione geografica almeno nei precedenti sette anni consecutivi, conferma, ove ancora fosse necessario, che il comportamento concludente posto in essere dai produttori ammissibili titolari del diritto di proprietà intellettuale e consistente nella rinuncia a commercializzare il prodotto identificandolo con l'indicazione geografica registrata è manifestazione ulteriore di quella medesima titolarità: l'estinzione del diritto stesso.

In conclusione, tutti gli aspetti sopra evidenziati contribuiscono a supportare la tesi della natura giuridica privatistica dei segni distintivi DOP e IGP. Il diritto di proprietà intellettuale collettivo ad essi ricollegato appare, peraltro, chiaramente conformato nella prospettiva dei parametri costituzionali della funzione sociale e dell'utilità sociale alla cui realizzazione DOP e IGP sono orientati.